

7 febbraio 2020

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ing. Luca CHIMENTON

## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA NEI CANTIERI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



**MODULO 1 – LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE**

**MODULO 2 – IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

**MODULO 3 – GLI OBBLIGHI DEI FORNITORI**

**Circolare n. 4 del 28 febbraio 2007**

**Lettera circolare del 10 novembre 2011**

**Nota n. 2597 del 10 febbraio 2016**

**MODULO 4 – INTERFERENZA PER LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE**



## Le interferenze lavorative nell'evoluzione della normativa

L'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive, per il Datore di Lavoro Committente, l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**, ed i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda.



la valutazione del rischio da interferenze


In realtà, il D.Lgs. 626 del 1994, all'art. 7, aveva già introdotto per la prima volta (nei Decreti del '55 e del '56 non si rileva infatti un esplicito riferimento) l'obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorché siano affidati dei lavori all'interno di Aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti d'opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra imprese committenti ed imprese appaltatrici.



la valutazione del rischio da interferenze



Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.



la valutazione del rischio da interferenze

### **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g\)](#), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al [periodo che precede](#), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47<sup>(N)</sup> del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al [comma 1](#), i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al [comma 2](#), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al [primo periodo](#) o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.<sup>31</sup>

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai [commi 1](#) e [2](#), l'obbligo di cui al [comma 3](#) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del [presente comma](#), per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e



forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.<sup>32</sup>

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile<sup>(N)</sup>, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418<sup>(N)</sup> del Codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle*



*interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al [precedente periodo](#) stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del [presente comma](#) il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163<sup>(N)</sup>, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123<sup>(N)</sup>, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro<sup>33</sup>.

## DEFINIZIONI

**Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La Cassazione Penale Sez. IV con la sentenza n. 44792 (del 19 novembre 2015) afferma che il concetto di “interferenza”, da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione non viene definita dal D. Lgs. 81/2008, ma una sua definizione normativa la si può rinvenire nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come *«circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti»*.





**Rischi da interferenze:** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- **derivanti da sovrapposizioni** di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- **immessi** nel luogo di lavoro della ditta appaltatrice;
- **esistenti** nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la ditta appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- **derivanti da modalità di esecuzione particolari** richieste esplicitamente dall'appaltante (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Sono rischi da interferenza i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che per l'affidamento del contratto alla ditta appaltatrice, possono “derivare” dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della ditta appaltatrice e della stazione appaltante.

Rischio “ulteriore” generato da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tale rischio va valutato e trattato mediante il DUVRI il quale non deve prendere in considerazione i rischi specifici e propri dei singoli datori di lavoro e/o lavoratori autonomi (art. 26, comma 3).



la valutazione del rischio da interferenze - definizioni



Cass. pen., Sez. IV, 9 settembre 2015, n. 36474: di lavorazioni interferenti deve parlarsi ogni volta che lo svolgimento di più lavorazioni faccia emergere per ciò stesso un rischio aggiuntivo, il quale può derivare anche da fattori diversi dalla contestualità delle operazioni, come ben evidenzia, nell'ambito della disciplina dei cantieri temporanei o mobili e a riguardo di quello che potrebbe definirsi come rischio interferenziale in senso proprio.

Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 14167: rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria.

Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9571: si ha rischio interferenziale tutte le volte in cui in un ambiente di lavoro si riscontri la «presenza di lavoratori appartenenti a più aziende, autonome tra loro, ma che operano nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale (un appalto, un contratto di somministrazione, altri contratti atipici).

Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 20981: la valutazione del rischio interferenziale è resa necessaria dalle distinte lavorazioni contemporaneamente portate avanti con la costruzione dell'acquedotto e della fognatura indicate in sentenza.

Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18200: il rischio interferenziale è quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi; se ne potrebbe parlare come di una specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro ... il rischio interferenziale «convive» con gli altri rischi lavorativi; e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.

Cass. pen., Sez. IV, 19 luglio 2016, n. 30557: non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni; l'elemento rilevante è, in tal caso, il potere di interferenza dell'appaltatore.

Cass. pen., Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 15124: rischio che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi.

la valutazione del rischio da interferenze - definizioni

**DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

E' il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta «informazione» nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

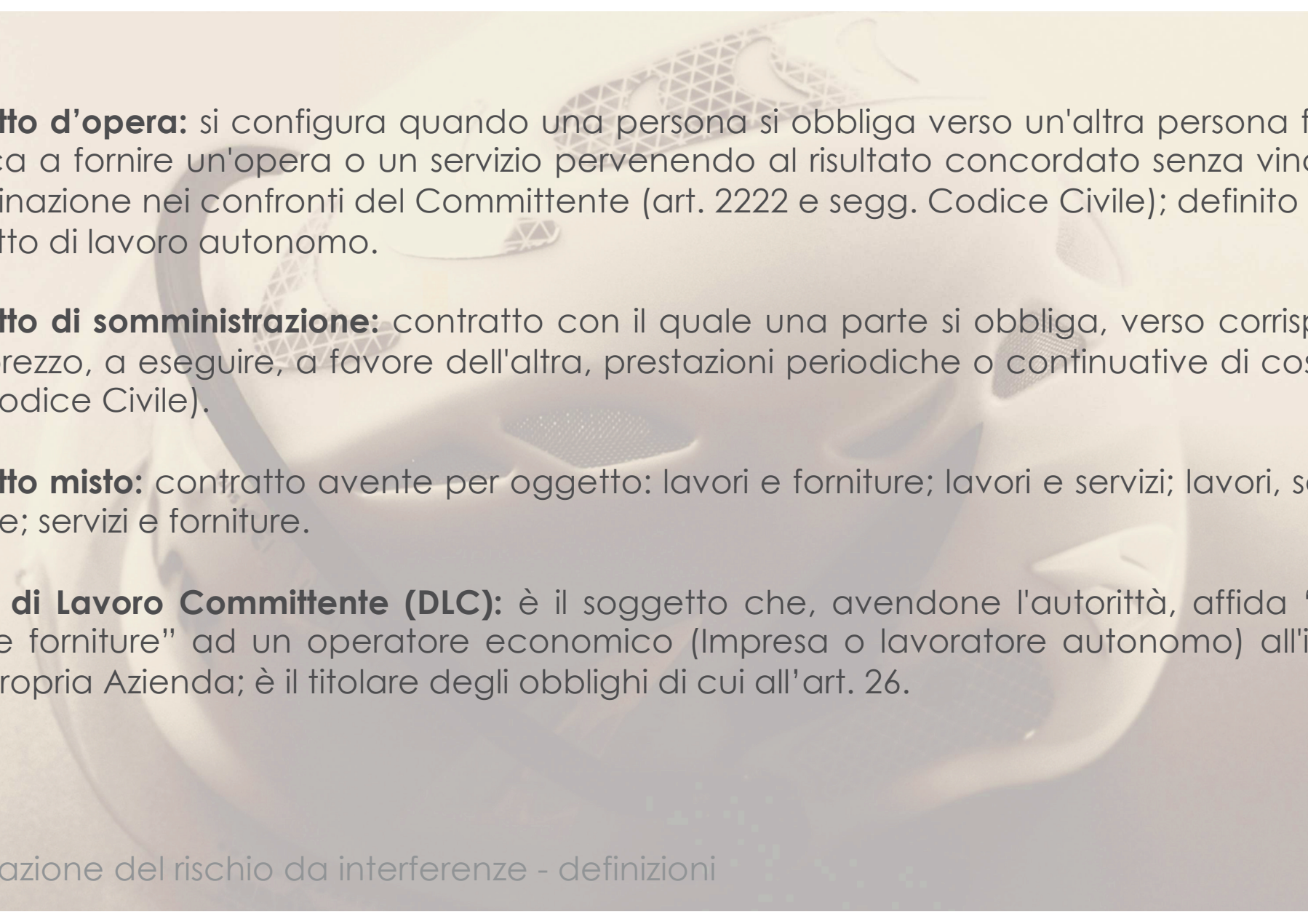
Va allegato al contratto.

**Misure di prevenzione e protezione:** sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:** sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

Sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.





**Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

**Contratto di somministrazione:** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

**Contratto misto:** contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

**Datore di Lavoro Committente (DLC):** è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

**Contratto d'appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile).

Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

**Appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

**Appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.

**Concessione di servizi:** contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.



**Stazione Appaltante o Committente:** l'azienda a favore della quale viene eseguito il contratto per l'attività del servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Appaltatore (Ditta appaltatrice):** ditta aggiudicataria dell'appalto.

**Documentazione tecnica per la gestione:** la disciplina tecnico amministrativa per l'espletamento del contratto.

**Noleggio:** contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare a un altro soggetto (locatario) una cosa (apparecchiatura) per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.

**Comodato:** contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.

## **IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

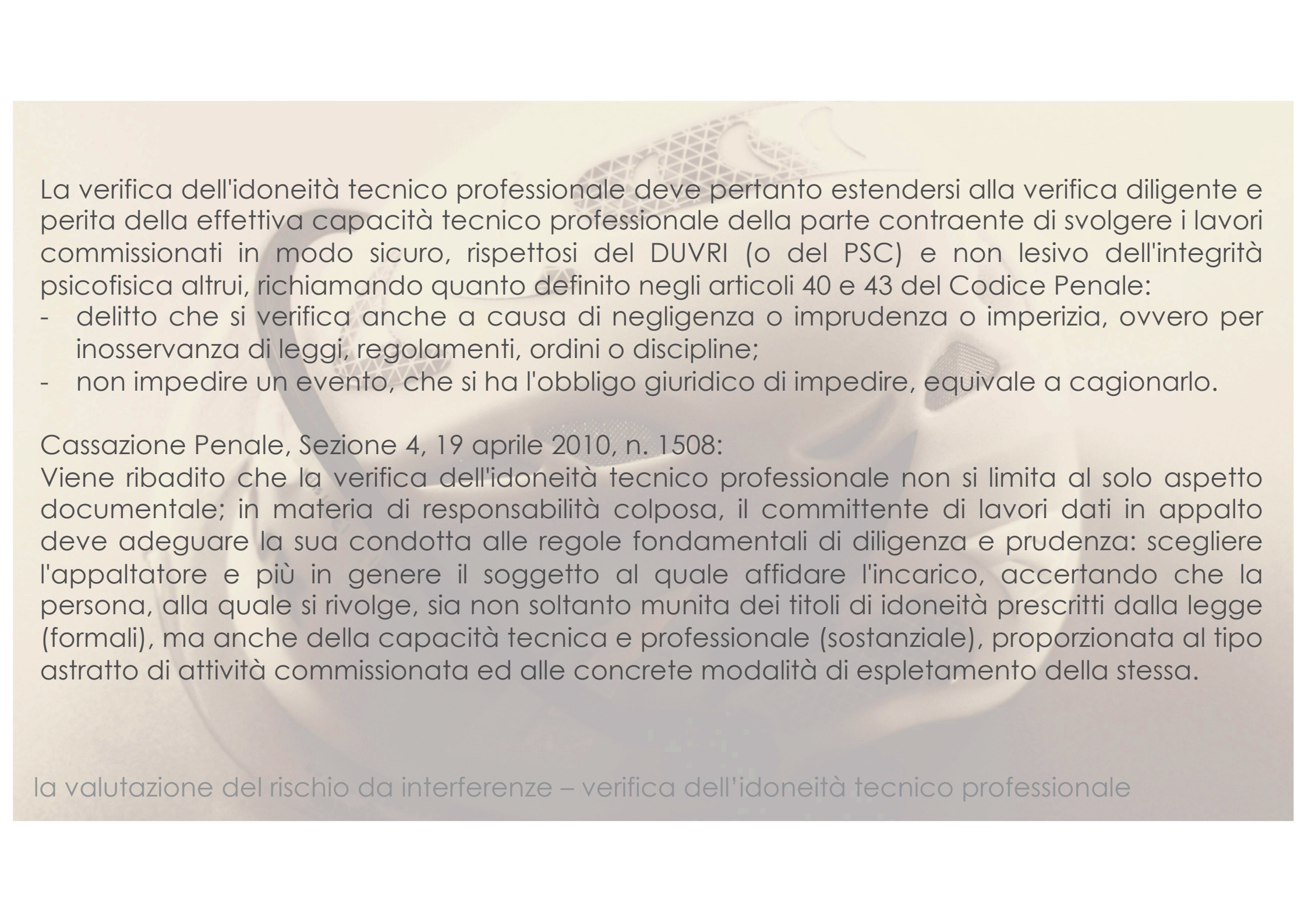
Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui il datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture, deve obbligatoriamente essere attuata, ai sensi dell'art. 26 comma 1, anche, ma non solo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente i lavori affidati, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

L'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all'art. 26 comma 1 non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto definito dall'art. 89 comma 1 lettera i).

la valutazione del rischio da interferenze – verifica dell'idoneità tecnico professionale





La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve pertanto estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI (o del PSC) e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui, richiamando quanto definito negli articoli 40 e 43 del Codice Penale:

- delitto che si verifica anche a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Cassazione Penale, Sezione 4, 19 aprile 2010, n. 1508:

Viene ribadito che la verifica dell'idoneità tecnico professionale non si limita al solo aspetto documentale; in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta alle regole fondamentali di diligenza e prudenza: scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.

la valutazione del rischio da interferenze – verifica dell'idoneità tecnico professionale

Tra le funzioni della Camera di Commercio, in qualità di parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, vi è quella di rilasciare certificazioni su richiesta.

Sono disponibili diverse tipologie di certificati a seconda delle esigenze:

- certificato iscrizione camera di commercio (origine e storico)
- certificato di vigenza camera di commercio
- certificato antimafia.

In particolare il “Certificato di Vigenza” è un documento ufficiale stampato su carta filigranata con bollo dei diritti assolti, valido per uso legale.

Rispetto alle informazioni del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, fornisce in più un dato fondamentale: l'assenza di procedure concorsuali.

In altre parole, garantisce che un'azienda non si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

Esso si basa sull'analisi degli ultimi 5 anni e la sua durata è 6 mesi dalla data del rilascio.

Qualora, oltre la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, fosse necessaria la conoscenza anche di tali informazioni, si dovrà procedere alla richiesta di una visura camerale ordinaria dell'impresa.

la valutazione del rischio da interferenze – verifica dell'idoneità tecnico professionale



## Le novità apportate dal “Decreto del fare”

Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l'art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

### ***Previsione dell'incaricato (comma 3):***

in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.



la valutazione del rischio da interferenze

**Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):** relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



la valutazione del rischio da interferenze



*In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato??*

*In tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno??*



la valutazione del rischio da interferenze

*In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato??*

*In tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno??*



la valutazione del rischio da interferenze



## **I requisiti ed i compiti dell'“incaricato”**

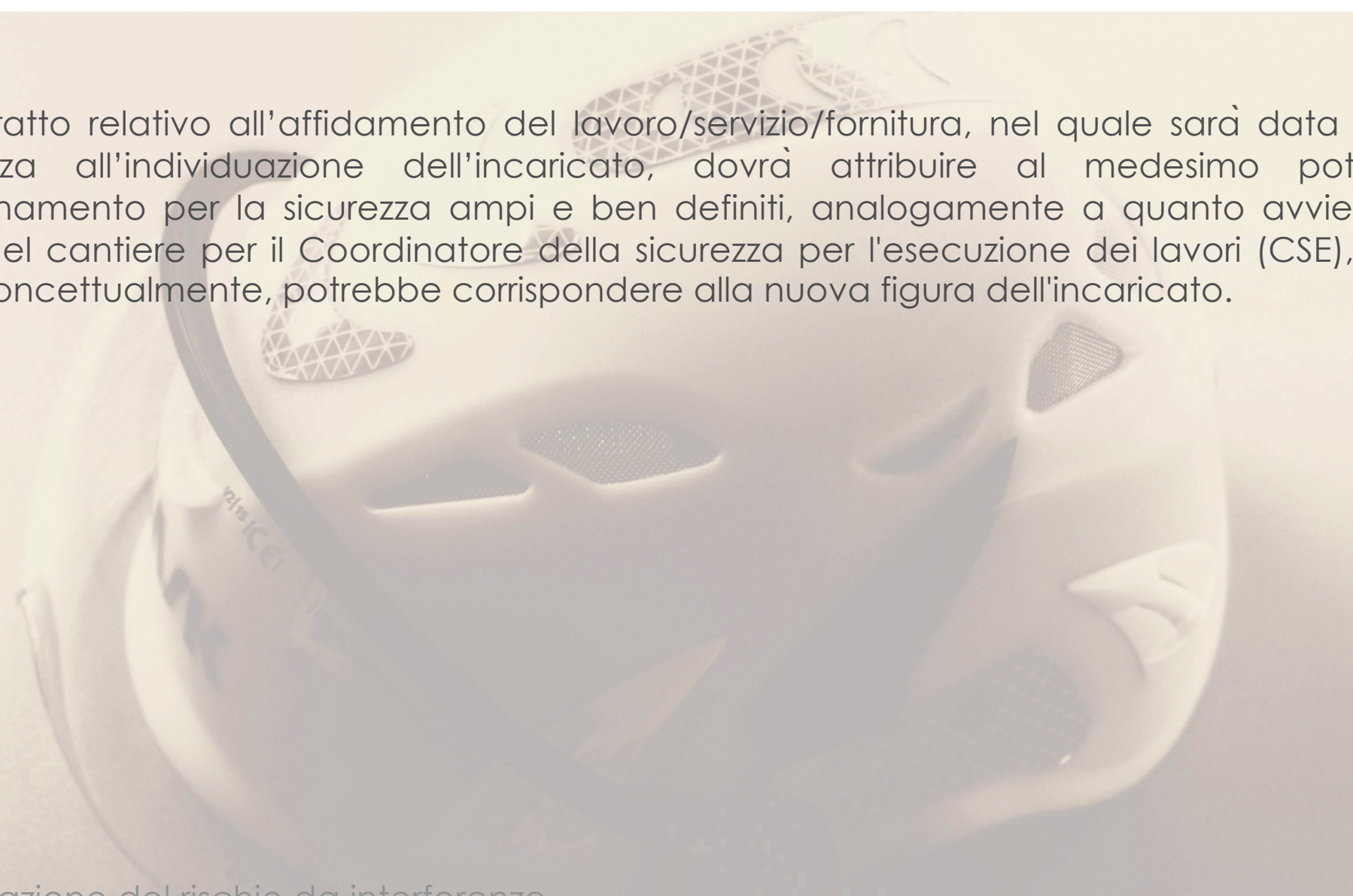
La figura dell'incaricato, come emerge dalla norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta.

Peraltro, nella medesima norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell'individuazione della figura idonea.

Nell'attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.

L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa a cui seguirà accettazione da parte dell'interessato, con modalità analoghe.

la valutazione del rischio da interferenze



Il contratto relativo all'affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all'individuazione dell'incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, potrebbe corrispondere alla nuova figura dell'incaricato.

la valutazione del rischio da interferenze

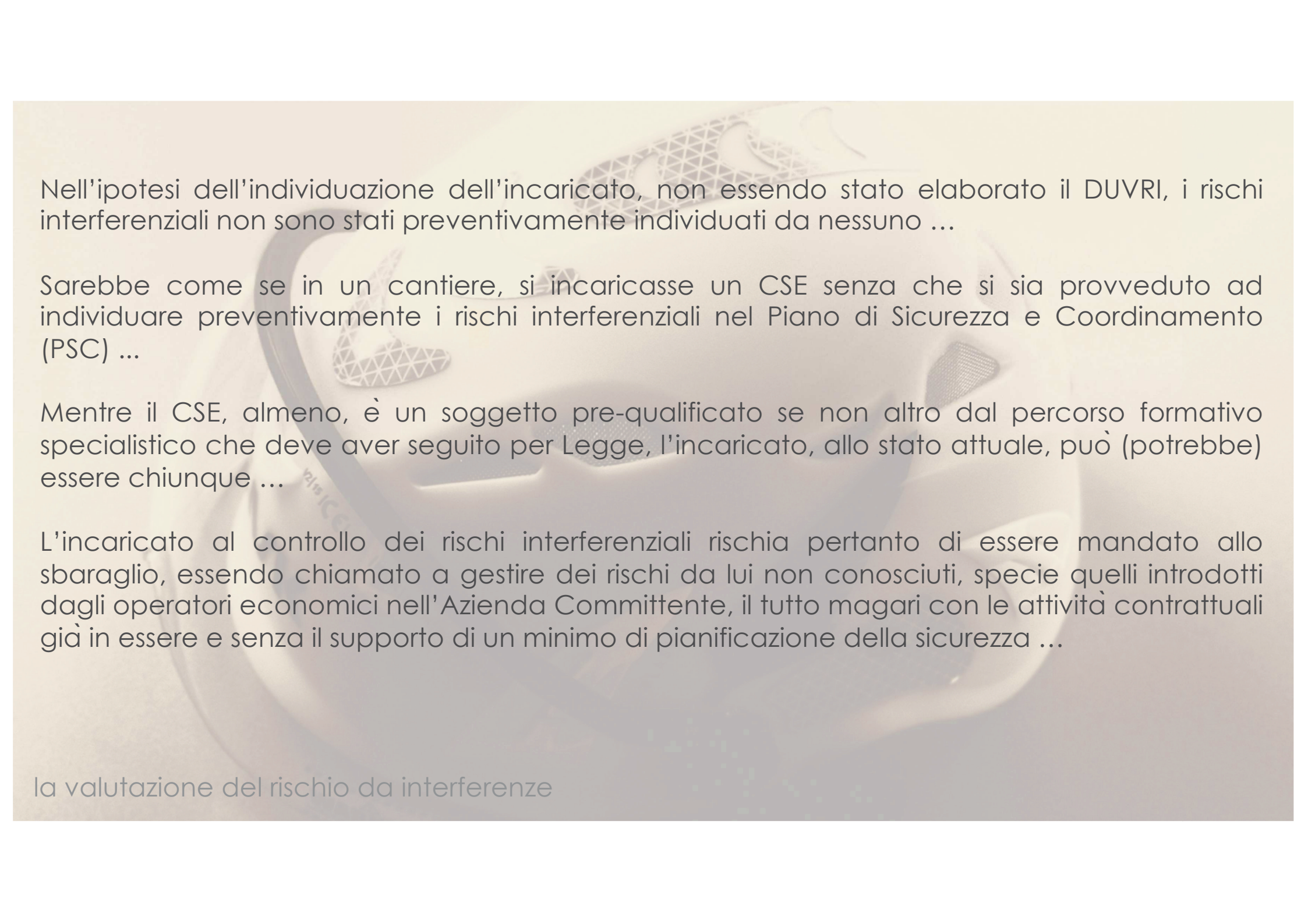


Il contratto relativo all'affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all'individuazione dell'incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, potrebbe corrispondere alla nuova figura dell'incaricato.

Criticità??? SI ...



la valutazione del rischio da interferenze



Nell'ipotesi dell'individuazione dell'incaricato, non essendo stato elaborato il DUVRI, i rischi interferenziali non sono stati preventivamente individuati da nessuno ...

Sarebbe come se in un cantiere, si incaricasse un CSE senza che si sia provveduto ad individuare preventivamente i rischi interferenziali nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ...

Mentre il CSE, almeno, è un soggetto pre-qualificato se non altro dal percorso formativo specialistico che deve aver seguito per Legge, l'incaricato, allo stato attuale, può (potrebbe) essere chiunque ...

L'incaricato al controllo dei rischi interferenziali rischia pertanto di essere mandato allo sbaraglio, essendo chiamato a gestire dei rischi da lui non conosciuti, specie quelli introdotti dagli operatori economici nell'Azienda Committente, il tutto magari con le attività contrattuali già in essere e senza il supporto di un minimo di pianificazione della sicurezza ...

la valutazione del rischio da interferenze